

Cinque per mille 2012: via alle procedure di iscrizione on line

di Maria Benedetto

Con la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in materia di cinque per mille, aprendo contemporaneamente il periodo delle iscrizioni. La circolare ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille dell'Irpef, soffermandosi su alcune importanti novità normative, quali l'ammissione al beneficio delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Premessa

Con la **circolare n. 10/E/2012**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille dell'Irpef. Anche quest'anno è, dunque, possibile destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per l'esercizio finanziario 2010, già confermate per l'esercizio finanziario 2011. Fra le novità di quest'anno vi è l'inserimento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**.

Soggetti beneficiari del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012

Per l'esercizio finanziario 2012 sono confermate, tra i soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille dell'Irpef, le stesse categorie di soggetti ammesse per l'esercizio 2010. Difatti, il c. 11, art. 33 della Legge n. 183/2011, rinviando alle disposizioni contenute nell'art. 2, del D.L. n. 40/2010, consente, per l'anno 2012, di destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef ai soggetti aventi le seguenti finalità:

- sostegno del **volontariato** e delle **altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni

riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

- finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- sostegno delle **attività sociali** svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Con la **circolare n. 10/E**, l'Agenzia delle Entrate riassume le **date**, le **modalità d'ammissione**, le **liste** e le **modalità di riparto** delle somme del 5 mille per la campagna 2012, dando evidenza delle ultime novità introdotte dal decreto legge n. 98/2011 e n. 16/2012.

In particolare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti l'istituto:

- il D.L. n. 98/2011 ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con la quota del 5 per mille dell'IRPEF quelle di **tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
- il D.L. n. 16/2012 ha disposto che possono partecipare al riparto anche gli enti che, pur non avendo assolto in tutto in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali **entro il 30 settembre**.

In particolare su quest'ultimo punto la Circolare ha precisato che la regolarizzazione interessa sia quanti non rispettino i termini "ordinari" per la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva, sia i soggetti che pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno ommesso di allegare la copia del documento di identità.

L'ammissibilità ritardata delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali è subordinata al versamento della **sanzione di 258 euro**. **Il versamento andrà effettuato con F24, senza la possibilità di compensare.**

Iscrizione e formazione degli elenchi

Dal 21 marzo 2012, enti e associazioni interessati **possono iscriversi su Entratel e Fisconline** per la campagna 2012 del 5 per mille. La campagna di iscrizione si chiude il 30 aprile 2012 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per i quali la predisposizione degli elenchi è affidata all'Agenzia delle Entrate, hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda di iscrizione esclusivamente in via telematica (www.agenziaentrate.gov.it).

I requisiti per l'ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione di ciascun a tipologia di enti.

In particolare:

- per gli **enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche**, i requisiti devono essere posseduti alla data del **7 maggio 2012**;
- per gli **enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria**, i requisiti devono essere posseduti alla data del **30 aprile 2012**.

Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Il modello deve contenere le indicazioni relative ai dati dell'ente, ai dati del rappresentante firmatario, l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario abilitato.

Esempio n. 1

Dati dell'Ente che richiede l'ammissione al beneficio

TIPO DI COMUNICAZIONE	Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato	<input checked="" type="checkbox"/>
	Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche	<input type="checkbox"/>
DATI DELL'ENTE		
Codice fiscale	9 7 5 7 4 7 3 0 5 8 2	
Denominazione	Comune	Provincia (sigla) C.a.p.
IL GIRASOLE	ROMA	RM 00100
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
CORSO	ITALIA	1

Dati del legale rappresentate firmatario

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale	R S S G N N 6 0 A 2 0 H 7 0 3 X		
	Cognome	Nome		Sesso (barrare la casella)
	ROSSI	GIOVANNI		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
	giorno mese anno	SALERNO		SA
	20 01 1960			
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla)	
	ROMA	RM		
	Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
	VIA EUROPA	00100		

La procedura deve essere ripetuta anche dagli enti che si erano iscritti negli anni scorsi. In particolare, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, possono iscriversi utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel, purché siano abilitati. Al riguardo, è sufficiente collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate e compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni e usando il software disponibile on line. In alternativa si può ricorrere ad un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate predispone gli elenchi degli stessi enti del volontariato ammessi o esclusi dal beneficio, mentre la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche, ammesse o escluse dal beneficio, è demandata al CONI.

La lista degli enti della ricerca scientifica e dell'università sarà curata dal Ministero competente, che acquisirà le richieste di ammissione al beneficio presentate on line presso quel ministero.

Per gli enti della ricerca sanitaria, sarà il Ministero della salute a predisporre l'elenco e a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.

Per i Comuni non è prevista la predisposizione di appositi elenchi, considerato che i contribuenti che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

Una volta raggruppati, una prima versione provvisoria dei quattro elenchi sarà consultabile online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito, tutti gli elenchi relativi al contributo del cinque per mille, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 14 maggio 2012**, pubblica gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria;
- **entro il 25 maggio 2012**, pubblica l'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate;
- **al termine delle attività amministrative di controllo** effettuate da ciascuna amministrazione competente, pubblica tutti gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Adempimenti post-iscrizione

Entro il 30 giugno 2012, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco del volontariato devono sottoscrivere una **dichiarazione sostitutiva** che attesti il perdurare dei requisiti per l'ammissione al beneficio. La dichiarazione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate e accompagnata da una copia di un documento di identità, va spedita tramite **raccomandata con ricevuta di ritorno** alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva andrà inviata, entro il 30 giugno 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione.

I soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego. Il rendiconto deve

essere trasmesso all'amministrazione competente all'erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli.

Esempio n. 2: esempio di compilazione della dichiarazione sostitutiva da inviare entro il 30 giugno 2012**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2012

Il/la sottoscritto/a **GIOVANNI**..... **ROSSI**..... nato/a a **SALERNO**..... prov. **SA**.....
il **20**./**01**./**1960**....., Codice fiscale **RSSGNN60A20H703X**....., nella sua qualità di legale rappresentante
dell'ente denominato " **IL GIRASOLE**....."
avente sede in **ROMA**....., prov. **RM**.....,
alla via/piazza **ITALIA**..... n. **1**.....
Codice fiscale **97574730582**.....

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2012;
- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal **02**./**01**./**2007** al n. **101**..... del Registro/Albo..... tenuto da ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data

ROMA....., **20** / **06** / **2012**.....

Firma

.....

Esempio n. 3: l'ammissione al beneficio ed il ruolo del contribuente

Una volta ammessi al beneficio, gli enti possono ricevere il 5 per mille dell'irpef previa espressione di volontà da parte dei contribuenti.

Sostenere un'organizzazione con il 5 per mille, è molto semplice. Basta firmare nell'apposito riquadro del **CUD 2012**, del modello **730/2012 redditi 2011**, o del **Modello Unico Persone Fisiche 2012**, e riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell'organizzazione scelta.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA: <i>Massimiliano Aprea</i></p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): 97574730582</p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>	<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>FIRMA: _____</p>
<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>	

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille

Aderire all'iniziativa del 5 per mille non comporta alcuna spesa né costi aggiuntivi a carico del contribuente: la scelta è gratuita e non modifica in alcun modo l'importo dell'IRPEF dovuto. Si tratta infatti di una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per sostenere il mondo del no profit e della ricerca.

Inoltre il 5 per mille non sostituisce l'8 per mille, né impedisce di destinarlo allo Stato, alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni

Questa iniziativa consente ad ogni singolo contribuente di sostenere attività socialmente utili e di scegliere direttamente come dovrà essere utilizzata una quota delle proprie imposte.

17 aprile 2012

Maria Benedetto